



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

u f f i c i o c o m m e r c i o

Ord. n° 51 /sn

Data: 20-apr.-2011

ORDINANZA ORARI PER LE ATTIVITA' DI BARBIERE - ACCONCIATORE – ESTETISTA – TATUAGGIO e PIERCING

IL SINDACO

VISTO l'art. 10 – comma 2 della Legge 02/04/2007, n. 40;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23/10/2009, n° 28 – a rt. 2, commi 5 e 6;

RICHIAMATO l'art. 20 del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°6 in data 09/02/2011, esecutivo con decorrenza 08/03/2011;

SENTITO il parere delle Associazioni di categoria locali e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

dispone

- gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono rimesse alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) gli esercizi, salvo quanto previsto al successivo comma 4, possono rimanere aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore **sette** alle ore **ventidue** non superando comunque il **limite delle tredici ore** giornaliere.

Il cartello con l'indicazione dell'orario dovrà essere esposto in maniera ben visibile verso l'esterno del locale all'attenzione della clientela e degli Organi preposti alla Vigilanza.

2) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario: per la chiusura al mattino per un massimo di mezzora, per la chiusura serale per un massimo di un'ora.

3) Il turno di chiusura infrasettimanale è facoltativo e potrà essere stabilito o nella giornata di lunedì o altro giorno o giornate della settimana.

4) Di osservare la chiusura completa nella giornata di domenica e nei giorni infrasettimanali considerati festivi agli effetti civili e religiosi; la giornata del Santo Patrono è fissata per il giorno 8 settembre.

Qualora la vigilia delle festività del Santo Natale e del Capodanno cadano di domenica, i negozi potranno rimanere aperti anche in tale giorno.

Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

5) Nella scelta dell'orario lavorativo giornaliero, ogni attività dovrà assicurare la presenza della persona in possesso dei requisiti professionali per la quale è stata fatta la comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Nel caso la persona qualificata sia impedita ad assicurare la propria costante presenza nello svolgimento dell'attività o sia necessario integrare la presenza della stessa persona qualificata in relazione alla durata dell'orario di lavoro, dovrà essere nominata un'ulteriore persona in possesso dei requisiti professionali.

L'inosservanza a quanto stabilito con il presente provvedimento e il mancato rispetto degli orari comunicati al Sindaco, o l'assenza nell'orario lavorativo della persona qualificata, sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi di settore e dal regolamento comunale che disciplina le attività.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai relativi contratti nazionali e regionali di lavoro.

Le precedenti disposizioni in materia devono intendersi, a tutti gli effetti, sostituite dalla presente.

IL SINDACO
Montagna Martino Angiolo